



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Ordinanza del Settore Vigilanza N. 118	Del 07/08/2026
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI PER OPERAZIONI DI GETTO DI CALCESTRUZZO A SERVIZIO DEL CANTIERE SITO AI CIVICI 9-13 - 10 AGOSTO 2026.	

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la richiesta acquisita al Prot. Gen. n. 27779 del 05/08/2026, volta a ottenere la sospensione temporanea della circolazione in via Garibaldi, in corrispondenza dei civici 9-13, per l'esecuzione di un getto di calcestruzzo mediante mezzi operativi a servizio del relativo cantiere;

PRESO ATTO che la ditta ha confermato telefonicamente che la data corretta delle operazioni è lunedì 10 agosto 2026;

VISTA l'integrazione acquisita al Prot. Gen. n. 27996 del 07/08/2026, con la quale la ditta ha rettificato la durata richiesta, limitandola alla fascia oraria compresa tra le ore 08:35 e le ore 10:00, e ha rappresentato la possibilità di mantenere aperta la circolazione veicolare qualora la larghezza disponibile e le condizioni operative lo consentano;

VISTA la pratica SUAPE relativa ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via Garibaldi nn. 9-13, Prot. n. 8699 del 18/03/2025 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che, in considerazione della durata dell'occupazione, inferiore a un'ora e trenta minuti, non è dovuto il Canone unico patrimoniale, conformemente alla prassi applicativa adottata dall'Ente per le occupazioni occasionali di tale durata;

CONSIDERATO che tutti i varchi utilizzabili per raggiungere il luogo delle operazioni sono interessati dal vigente divieto di transito per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e che occorre, pertanto, consentire ai soli mezzi operativi strettamente necessari l'accesso in deroga;

CONSIDERATO che via Garibaldi è disciplinata a senso unico di circolazione e che, sul lato destro secondo il senso di marcia, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e il civico n. 16, la sosta è ordinariamente consentita;

CONSIDERATO che, per mantenere aperta la strada al traffico ogniqualvolta le operazioni lo consentano, è necessario rendere temporaneamente libera dai veicoli in sosta la predetta fascia laterale destra, così da poterla utilizzare per la canalizzazione della circolazione;

DATO ATTO che sul lato destro, nel tratto compreso tra Piazza Umberto e il civico n. 2, vige già il divieto di fermata e che sul lato sinistro di via Garibaldi la sosta è già vietata dalla segnaletica verticale esistente;

CONSIDERATO altresì, che lo stazionamento del mezzo operativo sul marciapiede comporta la temporanea interdizione del percorso pedonale sul lato interessato e la deviazione dei pedoni sul lato opposto della strada;

RITENUTO di limitare l'interdizione della circolazione veicolare alle sole fasi nelle quali il posizionamento dei mezzi, le manovre o le operazioni di getto non consentano il transito in condizioni di sicurezza, mantenendo la strada aperta ogniqualvolta sia possibile canalizzare i veicoli lungo la fascia laterale resa libera dal divieto di sosta;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 21 del Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente, nonché il relativo regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ordinanza Dirigenziale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina del Canone unico patrimoniale e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 05/02/2021 e successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 46 dello Statuto comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 8 del 30/01/2026, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile titolare di elevata qualificazione del Settore Vigilanza;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, lunedì 10 agosto 2026, dalle ore 08:35 alle ore 10:00:

1. in via Garibaldi, sul lato destro secondo il senso di marcia, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e il civico n. 16, è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli;
2. nel tratto di via Garibaldi compreso tra Piazza Umberto e il civico n. 16 è vietato il transito dei veicoli esclusivamente durante le fasi di ingresso, posizionamento, manovra, getto e uscita dei mezzi operativi che non consentano il passaggio in condizioni di sicurezza. La strada deve rimanere aperta al traffico ogniqualvolta le condizioni operative lo consentano, mediante canalizzazione dei veicoli lungo la fascia laterale destra compresa tra il civico n. 2 e il civico n. 16, resa libera dal divieto temporaneo di sosta di cui al punto 1, adeguatamente delimitata e presidiata dalla ditta;
3. è autorizzato l'accesso a via Garibaldi, attraverso i varchi e lungo il percorso strettamente necessari, dei mezzi operativi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t impiegati per il getto di calcestruzzo, in deroga ai vigenti divieti imposti dalla segnaletica verticale. La deroga è limitata alla beton-pompa e alle autobetoniere effettivamente necessarie e comprende il successivo percorso di uscita; l'afflusso delle autobetoniere deve essere scaglionato, evitando la contemporanea presenza di più mezzi nel tratto interessato;
4. è autorizzata, in favore della Ditta richiedente, l'occupazione temporanea del marciapiede in corrispondenza del cantiere sito ai civici 9-13, limitatamente allo spazio strettamente necessario allo stazionamento di un solo mezzo operativo e alle relative attrezzature. L'occupazione è subordinata alla preventiva verifica, a cura e sotto la responsabilità tecnica della ditta, della portanza della pavimentazione e della compatibilità con i sottoservizi presenti, nonché all'impiego di idonei sistemi di ripartizione dei carichi; resta vietato qualsiasi appoggio o manovra suscettibile di danneggiare la pavimentazione o i sottoservizi;
5. per tutta la durata dell'occupazione è interdetto il transito pedonale sul marciapiede interessato. La ditta deve collocare idonea segnaletica alle estremità del tratto e indirizzare i pedoni sul marciapiede del lato opposto, individuando punti di attraversamento sicuri prima dell'area occupata e garantendo l'assistenza di personale a terra. Deve essere assicurato, ove possibile e in condizioni di sicurezza, l'accesso agli immobili presenti;
6. le fasi di ingresso, posizionamento, scarico, getto e uscita dei mezzi devono svolgersi con le dovute cautele e sotto il costante controllo di personale a terra in numero adeguato, incaricato dalla ditta. Deve essere garantito il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza, compatibilmente con lo stato delle operazioni;
7. al termine delle operazioni e comunque non oltre le ore 10:00, la ditta deve rimuovere senza ritardo i mezzi, le attrezzature, le transenne e la segnaletica temporanea, liberare integralmente il marciapiede e la sede stradale e ripristinare le ordinarie condizioni di circolazione e sicurezza.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

La presente ordinanza acquista efficacia con l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea e dei dispositivi di delimitazione, conformi alle disposizioni vigenti.

AVVERTE

- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- che l'occupazione non può protrarsi oltre le ore 10:00; eventuali sopravvenute esigenze richiedono un nuovo e preventivo provvedimento autorizzativo;
- che la ditta è responsabile di ogni danno arrecato alla sede stradale, al marciapiede, ai sottoservizi o a terzi durante le operazioni autorizzate ed è tenuta all'immediato ripristino dei luoghi;
- che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

DEMANDA

- alla Polizia Locale e agli altri organi di polizia stradale la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza;
- alla Ditta richiedente la posa 48 ore prima, il mantenimento in efficienza e la rimozione della segnaletica temporanea e dei dispositivi necessari a delimitare l'area occupata, a canalizzare il traffico e a deviare in sicurezza i pedoni sul lato opposto;
- alla medesima ditta di assicurare che i conducenti dei mezzi autorizzati rechino con sé copia della presente ordinanza, da esibire a richiesta degli organi di polizia stradale.

Redattore: ROBERTO DEMURTAS

Dalla Residenza Municipale, lì 07/08/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
STEFANO ARGOLAS
con firma digitale